

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

<< ART. 10 bis

(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 Aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2.bis - I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91.>>

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "794,4 milioni per l'anno 2021, 480,1 milioni di euro per l'anno 2022, 466,1 milioni di euro per l'anno 2023, 451, 9 milioni di euro per l'anno 2024, 443,3 milioni di euro per l'anno 2025, 454,7 milioni di euro per l'anno 2026, 468,9 milioni di euro per l'anno 2027, 483,1 milioni di euro per l'anno 2028, 497,1 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.

10.0104. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Rizzo, Penna, Cancelleri, Sodano, Aiello Davide, Marzana, Perconti, Pignatone, Grillo.

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

<< ART. 10 bis

(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis - I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'AIRE o che siano cittadini UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

3. La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91.>>

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti: “797,1 milioni per l'anno 2021, 490,1 milioni di euro per l'anno 2022, 483 milioni di euro per l'anno 2023, 475, 8 milioni di euro per l'anno 2024, 471,2 milioni di euro per l'anno 2025, 477,4 milioni di euro per l'anno 2026, 484,4 milioni di euro per l'anno 2027, 491,5 milioni di euro per l'anno 2028, 498,6 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.

10.0105. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Cancelleri, Aiello Davide, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 45-bis

(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti impatriati).

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 12 milioni di euro per l'anno 2021 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

45.010. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

Articolo 93-bis

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2.bis - I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lette ra c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del benefici o addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91”.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis

(Fondo per il controesodo dei lavoratori altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, non hanno beneficiato del regime di cui al presente articolo nei tre periodi d'imposta precedenti, e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.”

2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

45.01. La VI Commissione.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio *post lauream* che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4,8 milioni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

4.017. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 Aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.”».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione:

Le modifiche sono volte ad evitare che i lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia prima del 2020 siano inopportuno esclusi dalle misure di incentivo al radicamento permanente, situazione che li penalizza in modo sproporzionato rispetto a tali misure rese accessibili dal 2020, e siano quindi portati ad espatriare nuovamente. Pur mantenendo accessibile soltanto ai lavoratori rientrati a partire dal periodo d'imposta 2020 il potenziamento delle agevolazioni previsto dal DL 30 Aprile 2019 n. 34, salvo quanto previsto dall'art 5, comma 2 dello stesso DL, si prevede che anche i soggetti rientrati in precedenza possano optare per accedere al periodo addizionale

incentivato condizionato alla presenza di figli e/o acquisto abitazione. Si pongono però due ulteriori condizioni: il possesso di un titolo di studio di secondo livello, andando quindi ad identificare profili di eccellenza, e il versamento di un contributo una tantum pari al 20% del reddito al lordo dell'agevolazione, che può scendere al 5% in presenza di almeno 3 figli. Si bilancia quindi l'esigenza di non escludere i soggetti già rientrati dalle nuove misure volte a favorire il radicamento permanente e la natalità - circostanza che oltre a discriminarli li incentiverebbe ad un nuovo espatrio – con l'opportunità di trattenere il capitale umano con caratteristiche di eccellenza e con l'opportunità di creare un gettito aggiuntivo immediato tramite il contributo una tantum.

La disposizione permette ai lavoratori impatriati già residenti in Italia al 31 Dicembre 2019 la possibilità di accedere, su opzione, al periodo agevolativo addizionale di 5 anni (condizionato alla presenza di figli e/o acquisto abitazione), ponendo due ulteriori condizioni: il versamento di un importo pari al 20 per cento del reddito lordo oggetto di agevolazione relativo all'anno precedente quello di esercizio dell'opzione, e il possesso di un titolo di studio post laurea. Resta fermo che la disciplina di maggior favore introdotta con il potenziamento dell'aliquota di agevolazione dal DL 30 Aprile 2019 n. 34 si applica soltanto ai soggetti che trasferiscono la residenza a partire dal 2020, salvo quanto previsto dall'art 5, comma 2 dello stesso DL.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, si stima un numero di soggetti potenzialmente interessati pari a 5300, in quanto beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147/15 e rientrati in Italia prima del 30 Aprile 2019; il reddito esente medio di questi soggetti risulta pari a 54 mila euro.

Dato che la misura in esame richiede l'ulteriore requisito del possesso di un titolo di studio post-laurea di secondo livello, per valutare il perimetro dei soggetti interessati si fa riferimento alle statistiche Istat sui titoli di studio della popolazione residente, che mostrano come il 20% della popolazione in possesso di un titoli di laurea abbia conseguito un titolo di specializzazione post-laurea. Solo quest'ultima categoria può accedere all'opzione, si tratta quindi di uno stock di soggetti potenziali pari al 20% del totale di soggetti rientrati prima del 2020, ossia di circa 1050 soggetti.

Dato che l'opzione prevede il versamento immediato di un importo una-tantum pari al 20% del reddito lordo (non agevolato), si stima che l'opzione venga esercitata da una quota del 20% dei soggetti aventi diritto.

Il gettito atteso dal versamento dell'importo una-tantum è quindi pari a 4,7 milioni.

Applicando ai redditi esenti un'aliquota marginale media del 42% (inclusiva di addizionali regionali e comunali), si stima un minore gettito Irpef per circa 4,9 milioni per 5 anni.

Al netto dell'effetto positivo sul gettito ascrivibile al primo anno di introduzione della misura, l'effetto finanziario complessivo è quindi negativo per circa 19,8 milioni.

2020 (una-tantum)	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
4,7	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-19,8

Milioni di euro

Questa ipotesi di quantificazione non tiene conto dei potenziali effetti positivi sul gettito, riferibili alla tassazione dei redditi dei soggetti che decidono di rimanere in Italia grazie alla misura in esame. A questo proposito è opportuno considerare che, per la maggior parte dei soggetti rientrati

precedentemente al 2020, il periodo di permanenza minimo in Italia (due anni) previsto dal regime agevolativo in esame è concluso, e che si tratta di soggetti ad elevata qualificazione in possesso di titoli accademici post-laurea con profilo internazionale.

4.08. Quartapelle Procopio.

All'art. 45 è aggiunto il seguente:

Art. 45 (fondo per il controesodo dei lavoratori altamente qualificati)

1 All'articolo 5 del decreto-legge 30 Aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis - Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.”

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, non hanno beneficiato del regime di cui al presente articolo nei tre periodi d'imposta precedenti, e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;”

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209

45.7. Ungaro, Del Barba.